

COMUNE DI VILLALBA

PROVINCIA DI CALTANISSETTA



COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 19 del Registro - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DEL CONSIGLIO COMUNALE PER RESISTERE AL RICORSO TAR SICILIA PALERMO N. 1123/2012

Data 03/04/2013

L'anno duemilatredici il giorno tre del mese di aprile alle ore 19,00, nella sala delle adunanze consiliari della sede municipale del Comune di Villalba, a seguito della convocazione con nota prot. n. 1438 del 29 marzo 2013 del Presidente, si è riunito il Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 19 della L.R. n. 7/1992, in seduta pubblica di prosecuzione e in sessione straordinaria.

Presiede l'adunanza l'Ing. Salvatore Bordenga, nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale.

All'inizio della trattazione dell'argomento in oggetto, risultano presenti i signori:

Nr.	Cognome e nome	Carica	Presente	Assente
1	BORDENGA SALVATORE	Presidente	X	
2	LERCARA FILIPPO	Vice Presidente	X	
3	ALESSI ENZO	Consigliere		X
4	RICOTTONE SALVATORE	Consigliere	X	
5	SCARLATA GASPARE	Consigliere	X	
6	PLUMERI MARCELLO	Consigliere		X
7	TATANO GIUSEPPE	Consigliere	X	
8	COSTANZA GIUSEPPE	Consigliere	X	
9	FERRERI VINCENZO FABIO	Consigliere	X	
10	SAIA ALESSIA	Consigliere	X	
11	FAVATA GIUSEPPE	Consigliere	X	
12	SCARLATA MICHELINO	Consigliere	X	

Assegnati n. 12

In carica n. 12

Assenti 02

Presenti 10

Con l'assistenza e partecipazione del Segretario Comunale: Dott. Calogero Ferlisi.

Per l'Amministrazione sono presenti Geom. Plumeri Alessandro, e gli Assessori Plumeri Calogero, Tramontana Giuseppe e Territo Concetta. Per gli Uffici è presente l'Arch. Luigi Schifano.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che la proposta di deliberazione relativa all'oggetto è munita dei pareri prescritti e che la stessa viene inserita nella presente deliberazione.

Il **Presidente del Consiglio**, a seguito dell'approvazione dell'istanza di prelievo del punto 3, per essere trattato quale punto 2 dell'ordine del giorno, passa alla trattazione dell'argomento avente ad oggetto "Costituzione in giudizio del Consiglio Comunale per resistere al ricorso al TAR Sicilia Palermo n. 1123/2012". Informa l'assemblea che la proposta di deliberazione è stata inserita all'ordine del giorno su richiesta dei Consiglieri Ferreri, Costanza, Favata, Scarlata M. e Lercara. Invita i Consiglieri proponenti ad illustrare la proposta di deliberazione in discussione.

Il **Consigliere Costanza** dà lettura della proposta di deliberazione.

Il **Presidente del Consiglio** chiede chi dei Consiglieri proponenti voglia illustrare la proposta.

Il **Consigliere Ferreri** ritiene la proposta chiara e non meritevole di essere illustrata.

Il **Presidente del Consiglio**, allora, dichiara di voler egli stesso illustrare la proposta.

Il **Consigliere Favata** dichiara che il Presidente deve fare il Presidente. In ogni caso, osserva come il Presidente del Consiglio non potrebbe neppure intervenire nella discussione dell'argomento in trattazione perché ha un interesse in causa.

Il **Presidente del Consiglio** ritiene che se il Consigliere Favata ha qualcosa da ridire sul Presidente, scriva pure alla Procura della Repubblica.

Il **Consigliere Favata** replica che il Presidente è un provocatore e che lui non è certamente solito presentare denunce.

Il **Presidente del Consiglio**, nella duplice veste di Consigliere del Gruppo "Insieme per Villalba" e di Consigliere chiamato in causa personalmente nell'ordine del giorno formulato dai Consiglieri del Gruppo "Villalba Futura" e del Gruppo Misto, illustra l'argomento in disamina, ripercorrendo l'exkursus relativo al procedimento giurisdizionale instaurato dinanzi al TAR, di cui si discute in proposta. Tale procedimento prende avvio dal ricorso presentato dal Presidente del Consiglio e dai Consiglieri del Gruppo "Insieme per Villalba" avverso l'atto deliberativo n. 12, adottato nel maggio 2012 dal Consiglio Comunale, con i voti favorevoli dei Consiglieri del Gruppo "Villalba Futura" e del Gruppo Misto, con il quale si decideva di ridurre il gettone di presenza dei Consiglieri Comunali da € 18,00 ad € 1,00 per ogni seduta e l'indennità di funzione del Presidente del Consiglio da € 627,00 ad € 30,00 mensili. In quella sede, ricorda come i Consiglieri del Gruppo "Insieme per Villalba" avessero già sollevato la questione che tale proposta di deliberazione, successivamente approvata, configurasse un modo per aggirare la legge, prevedendo questa la possibilità in capo al Consiglio Comunale di diminuire l'ammontare del gettone di presenza e dell'indennità di funzione rispetto ai minimi fissati dalla legge ma certamente non la facoltà di sostanzialmente azzerarli. Ritenendo l'atto deliberativo una soverchieria nei confronti del Presidente del Consiglio e dei Consiglieri del Gruppo "Insieme per Villalba", questi, a sostegno delle proprie ragioni, decidevano di adire il TAR con ricorso notificato, altresì, nei confronti del Consigliere Ferreri, nella qualità di capogruppo del Gruppo consiliare "Villalba Futura". Il Consigliere Ferreri decideva di costituirsi presso il TAR nominando quale proprio legale l'Avv. Girolamo Rubino. In sede cautelare, il TAR, con un'ordinanza emessa nel mese di luglio 2012, riteneva che il ricorso presentava dei profili di fondatezza e che la tutela dei ricorrenti si realizzasse non con una sospensione degli effetti del provvedimento impugnato,

bensi con una tempestiva decisione della causa nel merito, fissando l'udienza a tal fine per il mese di aprile 2013. L'udienza per la definizione nel merito del contenzioso è stata fissata per il 10 aprile 2013. Tuttavia ad ottobre 2012, i Consiglieri del Gruppo "Villalba Futura" proponevano ed il Consiglio Comunale adottava l'atto deliberativo n. 57, con il quale modificavano nuovamente gli importi del gettone di presenza per i Consiglieri Comunali e dell'indennità di funzione del Presidente, questa volta aumentandoli, portando il primo da € 1,00 ad € 10,00 per ogni seduta ed il secondo da € 30,00 ad € 140,00 mensili. Successivamente, all'inizio del 2013, i Consiglieri del Gruppo "Villalba Futura" ripresentavano una proposta di deliberazione con la quale proponevano di confermare per l'anno 2013 gli importi del gettone di presenza dei Consiglieri Comunali in € 10,00 a seduta e dell'indennità di funzione del Presidente in € 140,00 mensili. Tuttavia, nel corso della seduta consiliare nella quale la proposta di deliberazione doveva essere discussa, i Consiglieri di "Villalba Futura" abbandonavano l'aula, forse perché presenti solo in 4, e la proposta veniva esaminata dai soli Consiglieri del Gruppo "Insieme per Villalba". Questi ultimi, ritenendo la proposta di deliberazione non corretta sotto il profilo giuridico, adottavano l'atto così come modificato a seguito dell'approvazione di un emendamento presentato in aula dallo stesso Presidente del Consiglio, in base al quale l'indennità di funzione del Presidente veniva fissata nell'importo di € 440,00 mensili, pari al minimo fissato dalla legge ridotto del 30%, ed il gettone di presenza dei Consiglieri nell'importo di € 18,00 per ogni seduta. Ricorda che già altre due volte i Gruppi di opposizione avevano presentato delle proposte di deliberazione aventi ad oggetto la costituzione diretta in giudizio del Consiglio Comunale dinanzi al TAR e l'affidamento del relativo incarico legale all'Avv. Girolamo Rubino, con conseguente assunzione degli oneri finanziari per detto legale a carico delle casse comunali. Sulle proposte di deliberazione presentate veniva reso dall'Ufficio un parere non favorevole in ordine alla regolarità tecnica, in quanto la competenza a decidere in materia di costituzione in giudizio dell'Ente spetta alla sola Giunta Comunale, cosicché il Presidente del Consiglio, considerata l'incompetenza del Consiglio a decidere sull'argomento, adottava, con apposito provvedimento, la decisione di non inserire all'ordine del giorno le proposte di deliberazione presentate. Nell'approssimarsi della trattazione nel merito della causa, i Consiglieri del Gruppo "Villalba Futura" formulavano la proposta di deliberazione in corso di trattazione, con la quale adesso non propongono più la costituzione diretta in giudizio del Consiglio Comunale ma intendono formulare un atto di indirizzo nei confronti della Giunta Comunale perché adotti tutti gli atti necessari per la costituzione in giudizio dell'Ente dinanzi al TAR, affidando l'incarico legale all'Avv. Girolamo Rubino. Sulla proposta di deliberazione in discussione, l'Ufficio competente ha espresso parere favorevole in ordine alla sua regolarità tecnica, dando atto che l'individuazione del legale, effettuato dai Consiglieri proponenti, non vincola l'Amministrazione attiva, in quanto, come detto, la competenza alla costituzione in giudizio del Comune spetta alla sola Giunta Municipale. Dichiara di non riuscire a comprendere la logica di questa proposta e soprattutto la ratio della spesa che i Consiglieri di "Villalba Futura" vorrebbero far gravare sulle casse comunali, tenuto conto che il contenzioso in atto ha ad oggetto l'interpretazione di una legge, su cui due parti del Consiglio non sono d'accordo. Non comprende poi perché il Comune debba intervenire, dando mandato allo stesso legale di una delle parti contendenti. Non comprende, inoltre, perché si devono spendere soldi del Comune, dando mandato allo stesso legale che sostiene la posizione di una delle parti in causa. Chiede, pertanto, che i Consiglieri proponenti chiariscano questi aspetti.

Nasce una discussione accesa e non autorizzata tra i Consiglieri presenti in aula che vengono richiamati all'ordine dal Presidente del Consiglio.

Il Consigliere Scarlata M., chiesta ed ottenuta la parola, ricorda che il legale che verrebbe nominato non difenderebbe una delle parti, ma la decisione ufficiale del Consiglio Comunale

che diviene, una volta regolarmente approvata, la deliberazione del Comune. Sottolinea che le deliberazioni adottate avevano lo scopo di ridurre il costo della politica e non erano assolutamente motivate da antipatia verso il Presidente del Consiglio. Ribadisce che, preso atto della grave situazione di crisi economica ed occupazionale attuale e degli indirizzi che promanano sia a livello regionale che nazionale in ordine alla opportunità di attuare ogni forma di risparmio sui costi della politica, i Gruppi di opposizione, con le deliberazioni citate, hanno fatto sì che anche il Comune di Villalba si muovesse in questo senso, prevedendo una riduzione, e non una eliminazione, della indennità di funzione del Presidente e del gettone di presenza dei Consiglieri Comunali. Osserva come, invece, i Consiglieri del Gruppo "Insieme per Villalba", approvando l'emendamento proposto dal Presidente, abbiano aumentato in una successiva seduta l'indennità di funzione da € 140,00 ad € 440,00 ed il gettone di presenza da € 10,00 ad € 18,00. Osserva, altresì, che, nella vicenda in esame, si inserisce, altresì, la determinazione dell'Area Amministrativa n. 224 del 18 dicembre 2012, avente ad oggetto la presa d'atto del diritto di opzione esercitato dal Presidente del Consiglio Comunale per l'indennità percepita dallo stesso quale componente del Consiglio di Amministrazione dell'ATO Idrico CL 6 ed il recupero delle somme percepite indebitamente a titolo di indennità di funzione. Ricorda che, in data 4 maggio 2012, il Consiglio Comunale aveva adottato il citato atto deliberativo n. 12, con il quale riduceva l'indennità di funzione del Presidente ad € 30,00 mensili. Il successivo 14 maggio 2012 il Sindaco delegava permanentemente il Presidente del Consiglio a rappresentare il Comune di Villalba presso l'assemblea dei soci del Consorzio ATO Idrico CL 6. Osserva, poi, come nel provvedimento si legga, tra l'altro, il fatto che, il Presidente, in vigenza dell'art. 19, comma 8, della L.R. 30/2000, il quale prevede la non cumulabilità delle indennità, avrebbe esercitato il diritto di opzione in favore della indennità corrispostagli dall'ATO CL 6. Chiede, pertanto, al Presidente del Consiglio di fare luce sulla vicenda, in quanto risulterebbe che lo stesso Presidente percepisca due indennità nello stesso momento in cui addita i Consiglieri di "Villalba Futura" come irresponsabili, poiché vorrebbero che si nominasse un legale a difesa di un atto, peraltro approvato dallo stesso Consiglio Comunale, che voleva ridurre i costi della politica.

Il **Sindaco**, chiesta ed ottenuta la parola, ribadisce, come già sostenuto nel corso di una precedente seduta consiliare nella quale si affrontava lo stesso argomento, che l'Amministrazione Comunale si sente garantita dai giudici del TAR e che non appare utile nominare un legale, trattandosi di un contenzioso avente ad oggetto la mera applicazione di una legge regionale. Ritiene che il Consigliere Scarlata M. sia il meno titolato a parlare di riduzione delle indennità, considerato che, nel corso di una passata legislatura, quando lo stesso Consigliere Scarlata M. rivestiva la carica di Presidente del Consiglio Comunale e l'attuale Sindaco quella di Consigliere, nonostante il Comune di Villalba si trovasse in una situazione di dissesto finanziario, aveva proposto di istituire un capitolo di ben 10 milioni di lire a favore dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale.

Nasce una discussione accesa tra il Sindaco e il Consigliere Scarlata M., il quale viene invitato dal Presidente del Consiglio a non interrompere gli interventi autorizzati in corso.

Il **Sindaco**, proseguendo il proprio intervento, riguardo alla delega permanente in favore del Presidente del Consiglio a rappresentare il Comune di Villalba presso l'ATO CL 6, informa il consesso consiliare che, in quel periodo, solo due Sindaci erano presenti nell'ambito dell'assemblea dei soci del Consorzio ATO Idrico, quello di Villalba e quello di Bompensiere, mentre tutti gli altri Comuni erano rappresentati da delegati. Spiega che, a maggio 2012, quando ha sottoscritto la delega di rappresentanza al Presidente del Consiglio, l'ATO Idrico si trovava ad affrontare il problema dell'adeguamento delle tariffe, argomento complesso e

delicato che il Sindaco, per i numerosi altri impegni istituzionali in cui si trovava occupato, non avrebbe avuto il tempo di studiare con la dovuta attenzione. E' per questo motivo che ha proceduto a delegare il Presidente del Consiglio a rappresentare il Comune presso l'ATO Idrico, in quanto quest'ultimo bene conosceva l'argomento per averlo approfondito nel periodo in cui aveva rivestito l'incarico di esperto del Sindaco presso il Comune di Mazzarino. Per l'espletamento di tale funzione, il Presidente ha percepito un'indennità, in alternativa a quella corrispostagli dal Comune. Per quanto riguarda più specificatamente l'argomento oggetto della proposta di deliberazione in discussione, sostiene che, a distanza di pochi giorni dall'udienza per la trattazione nel merito del contenzioso, non ha alcun senso nominare per la difesa dell'Ente proprio l'Avv. Rubino, il legale nominato dal Consigliere Ferreri, già costituitosi in giudizio. Ritiene che sarebbe stato plausibile proporre la nomina di un altro legale amministrativista ma certamente non lo stesso legale che difende il Consigliere Ferreri; legale che, peraltro, ha già presentato, in vista dell'udienza di merito, le proprie memorie difensive, chiedendo la cessazione della materia del contendere. Si domanda se tale proposta non sia finalizzata semplicemente a far gravare il costo dell'Avv. Rubino, legale del Consigliere Ferreri, sulle casse comunali e chiede al riguardo delle spiegazioni ai Consiglieri proponenti.

Il Consigliere Tatano, chiesta ed ottenuta la parola, non esclude che la proposta di nominare l'Avv. Rubino sia finalizzata a far sì che la parcella del legale nominato dai Gruppi di opposizione venga poi pagata con i soldi del Comune. Sostiene, altresì, che se il TAR dovesse dichiarare illegittima la delibera impugnata, i Consiglieri di opposizione, che l'hanno approvata, dovranno risarcire il Presidente del Consiglio ed i Consiglieri Comunali del Gruppo "Insieme per Villalba" per i mancati pagamenti di gettoni di presenza e delle indennità nei mesi in cui la deliberazione consiliare ha esplicato i suoi effetti.

Il Presidente del Consiglio richiama il Consigliere Scarlata M. che interviene senza autorizzazione, interrompendo l'intervento dei Consiglieri regolarmente autorizzati ad intervenire.

Il Consigliere Tatano, riprendendo, con riferimento alle spiegazioni chieste dal Consigliere Scarlata M. sul percepimento indebito di due indennità da parte del Presidente del Consiglio, ricorda che l'Ing. Salvatore Bordenga è dipendente comunale in aspettativa senza assegni per mandato elettorale e che, fino a qualche mese addietro, nonostante avesse potuto richiedere il pagamento degli oneri assicurativi e previdenziali a carico delle casse comunali, aveva preferito corrisponderli personalmente mediante la cassa previdenziale cui aderisce.

Nasce una discussione accesa tra i Consiglieri Tatano, Ricottone e Scarlata M. che vengono richiamati all'ordine dal Presidente del Consiglio.

Il Consigliere Tatano, riprendendo, si scusa per i toni utilizzati ma chiede al Presidente di garantire che gli interventi dei Consiglieri non vengano continuamente interrotti da altri Consiglieri non autorizzati ad intervenire.

Il Consigliere Favata, chiesta ed ottenuta la parola, dichiara di aver ascoltato in religioso silenzio la discussione sviluppatasi in aula e ritiene che la vicenda, così come posta, ha un difetto di fondo. La delibera impugnata dinanzi al TAR non è atto del Gruppo consiliare "Villalba Futura" ma trattasi di deliberazione del Consiglio Comunale, sicché il Sindaco aveva ed ha il dovere di costituirsi a difesa di un atto del Consiglio Comunale. Ed invero, il ricorso avverso la deliberazione impugnata è stato notificato non soltanto al Consigliere Ferreri ma anche al Sindaco, quale rappresentante legale del Comune di Villalba. Da ciò è

derivata la ripetuta richiesta da parte dei Consiglieri del Gruppo "Villalba Futura" di procedere alla nomina di legale a difesa dell'Ente. Sulle proposte di deliberazioni presentate dai Consiglieri del Gruppo "Villalba Futura", l'Ufficio competente rendeva dei pareri non favorevoli in ordine alla loro regolarità tecnica, sulla base di motivazioni, non condivise dallo stesso Consigliere Favata, tanto che il Presidente non provvedeva ad inserirle all'ordine del giorno delle sedute consiliari precedenti. Ribadisce che, a suo parere, le proposte di deliberazione, seppure accompagnate da pareri negativi, devono comunque essere inserite all'ordine del giorno e sottoposte all'attenzione del Consiglio Comunale, il quale può sempre approvarle, assumendosene ogni responsabilità. Ritiene che il Presidente del Consiglio, dunque, sia stato omissivo, ribadendo che il Presidente può rifiutarsi di inserire all'ordine del giorno gli argomenti regolarmente proposti dai Consiglieri Comunali solo quando le stesse contengano profili di rilevanza penale. Per quanto riguarda il contenzioso pendente di fronte al TAR, afferma che giorno 10 aprile p.v. si svolgerà l'udienza di merito. Ricorda che, sul contenzioso in questione, veniva emessa dal TAR Palermo, in sede cautelare, apposita ordinanza, con la quale è stata rigettata la domanda di sospensione dei provvedimenti impugnati, dandosi atto che se l'organo consiliare ha sempre la possibilità di ridurre l'importo dell'indennità e del gettone di presenza, tuttavia l'ammontare fissato con la deliberazione impugnata non risultava congruo, trattandosi di sostanziale azzeramento. A questo punto, il Consiglio Comunale si è riunito, aumentando l'ammontare sia dell'indennità di funzione da corrispondere al Presidente sia del gettone di presenza spettante ai Consiglieri Comunali. Ribadisce, come prima sostenuto dal Consigliere Scarlata M., che il Presidente, dal 14 maggio 2012, ha cumulato ben due indennità, come risulta dalla determinazione del Responsabile dell'Area Amministrativa n. 224 del 18 dicembre 2012. Per quanto attiene alla proposta di deliberazione in discussione, con la stessa i Consiglieri proponenti intendono solamente fornire un atto di indirizzo all'Amministrazione attiva perché nomini un legale a difesa dell'Ente, mentre il nome proposto dell'Avv. Rubino rappresenta soltanto una mera indicazione, peraltro non vincolante, per la Giunta Comunale. Osserva, infine, che spesso il Presidente giustifica i propri ritardi, sostenendo che siano gli Uffici a sbagliare, come per la convocazione della Conferenza dei Capigruppo indicata ad inizio di seduta. Osserva che anche il Gruppo consiliare "Villalba Futura" ed il Gruppo Misto sono stati indotti in errore dal Segretario Comunale, che, in occasione delle dimissioni del Consigliere Messina, aveva in un primo tempo fornito un'interpretazione non corretta della normativa. Ricorda, inoltre, che i Gruppi di opposizione sono in attesa delle delucidazioni da parte del Presidente del Consiglio sulle presunte irregolarità degli emolumenti corrisposti al Revisore dei Conti, così come sono in attesa che il Presidente riporti in Consiglio la proposta di deliberazione sul regolamento dei controlli interni, tenuto conto che, nella seduta precedente, l'argomento è stato rinviato per l'adeguamento dello schema di regolamento proposto alla normativa regionale. Fa presente, altresì, che le elezioni sono state vinte dal Gruppo consiliare "Insieme per Villalba" e che, pertanto, l'onere di portare le proposte in Consiglio Comunale è in capo a tale Gruppo, anche se, nel frattempo, ha perso la maggioranza in Consiglio. Sottolinea, infine, che il Sindaco ha l'obbligo di difendere il Consiglio Comunale e i suoi atti, indipendentemente dal Gruppo consiliare cui appartengano i Consiglieri Comunali che li abbiano approvati.

Il Presidente del Consiglio dà lettura ed illustra la determinazione del Responsabile dell'Area Amministrativa n. 224 del 18 dicembre 2012, citata dal Consigliere Scarlata M. durante il suo intervento, sottolineando come la stessa sia stata assunta a seguito dell'esercizio del diritto di opzione del Presidente, come da nota del medesimo n. 5267 del 20 novembre 2012, citata nella prefata determinazione del Responsabile dell'Area Amministrativa n. 224/2012, con la quale richiedeva la corresponsione dell'indennità spettantegli quale componente del Consiglio di Amministrazione dell'ATO CL 6.

Il **Consigliere Favata** dichiara che ha seri dubbi sulla disposta retroattività della citata determinazione del Responsabile dell'Area Amministrativa n. 224/2012.

Il **Sindaco**, replicando a quanto affermato dal Consigliere Favata, fa presente che se la proposta di deliberazione in discussione venisse approvata, il dare esecuzione al deliberato del Consiglio Comunale comporterebbe un danno per l'Ente, dovendosi procedere ad incaricare ed a pagare un legale, l'Avv. Rubino, il quale, per il contenzioso in questione, ha già chiesto la cessazione della materia del contendere. Non riesce a comprendere quale sia il senso della proposta di deliberazione in discussione, se non quello di far gravare la parcella dell'Avv. Rubino, nominato da una delle parti in causa, sulle casse comunali.

Il **Presidente del Consiglio**, in relazione a quanto affermato dal Consigliere Favata, osserva che, nella proposta in discussione, non risulta a verità che venga fornita all'Amministrazione attiva da parte dei Gruppi di opposizione una mera indicazione sul nome dell'Avvocato Rubino ma viene operata un'esplicita e formale individuazione dell'Avvocato Rubino, quale legale cui conferire l'incarico a difesa dell'Ente, tanto che, sul parere di regolarità tecnica, il Segretario Comunale ha dato atto che l'individuazione effettuata dai Consiglieri proponenti non vincola l'Amministrazione Comunale. Ricorda, inoltre, che, come dipendente del Comune di Villalba in aspettativa per mandato elettorale, avrebbe avuto diritto per legge al pagamento degli oneri assicurativi e previdenziali a carico delle casse comunali. Sostiene che, per scelte personali, dal mese di giugno 2010 al mese di dicembre 2012, ha preferito non farli gravare sul bilancio comunale.

Entra il Consigliere Plumeri Marcello. Presenti 11.

Il **Presidente del Consiglio**, proseguendo, dichiara che, dal mese di gennaio 2013, anche per effetto delle deliberazioni consiliari aventi ad oggetto la riduzione dell'indennità spettantegli nella qualità di Presidente del Consiglio, ha deciso di far gravare gli oneri assicurativi e previdenziali sul bilancio comunale, come per legge. Per quanto riguarda la sua nomina presso il C.d.A. dell'ATO Idrico, afferma che, inizialmente, non era a conoscenza in che termini e con quali modalità la sua partecipazione al predetto C.d.A. avesse comportato l'erogazione di relativa indennità. Nel mese di novembre 2012, l'ATO CL 6 chiedeva al Presidente del Consiglio di scegliere quale indennità percepire, e cioè se quella spettantegli quale componente del C.d.A. dell'ATO CL 6 o quella come Presidente del Consiglio, essendo le due indennità non cumulabili. A seguito della richiesta, il Presidente optava per la corresponsione dell'indennità spettantegli come componente del C.d.A. dell'ATO e procedeva, pertanto, con immediatezza, a comunicare al Comune tale scelta, che comportava, peraltro, un risparmio per le casse comunali. Conseguentemente, rimborsava al Comune, effettuando apposito bonifico, quanto percepito a titolo di indennità di funzione dal 14 maggio 2012 alla data della determinazione adottata dal Responsabile dell'Area Amministrativa. Informa, poi, l'assemblea che, nei mesi di gennaio 2013, la Regione Siciliana ha sciolto gli ATO, con decadenza dei relativi organi, cosicché, dal mese di gennaio 2013, il Presidente del Consiglio, ormai decaduto da componente del C.d.A., tornerà a percepire l'indennità spettantegli quale Presidente del Consiglio, gravante sul bilancio comunale. Precisa, altresì, che, nei paesi vicini, i Presidenti dei Consigli percepiscono l'indennità per intero. A Villalba, invece, come avvenuto nei Comuni di Sutera e Milena, il Presidente si è ridotto, sulla base di un emendamento proposto dallo stesso, l'indennità del 30%. Per quanto riguarda il contenzioso pendente dinanzi al TAR, precisando ed integrando quanto affermato dal Sindaco, afferma che l'Avv. Rubino, difensore nominato dal Consigliere Ferreri, nelle memorie difensive di recente presentate, non ha chiesto l'annullamento della causa, bensì la cessazione della materia del contendere, a seguito delle modifiche

successivamente approvate dal Consiglio Comunale, che hanno privato di effetti l'impugnata deliberazione consiliare n. 12 del 4 maggio 2012. Dichiara di essere d'accordo con la cessazione della materia del contendere, chiesta dall'Avv. Rubino, considerato che i Gruppi di opposizione, resisi conto dell'illegittimità della precitata deliberazione consiliare n. 12/2012, hanno proceduto immediatamente a modificarla; tuttavia ritiene che sia corretto che gli stessi Consiglieri responsabili vengano condannati al pagamento delle spese di causa, tenuto conto che il Gruppo consiliare "Insieme per Villalba", al fine di far valere le proprie ragioni, è stato costretto ad adire il competente TAR. Per ciò che concerne l'obbligo in capo al Presidente di inserire all'ordine del giorno le proposte di deliberazione presentate dai Consiglieri, afferma che quanto affermato dal Consigliere Favata costituisce una sua posizione personale. Afferma che è pacifico che il Consiglio Comunale non possa deliberare su materie che non siano di sua competenza ed è sulla base di queste motivazioni che le due precedenti proposte di deliberazione, presentate dal Gruppo consiliare "Villalba Futura", non sono state inserite tra gli argomenti da sottoporre al Consiglio Comunale. Cosa diversa è la proposta di deliberazione in discussione, con la quale il Consiglio formula semplicemente un atto di indirizzo nei confronti dell'Amministrazione attiva. Sulle richieste del Consigliere Favata, poi, circa la questione delle presunte irregolarità riguardanti il Revisore Unico dei Conti, informa l'assemblea che è in attesa di ricevere della documentazione da parte degli Uffici e che sta lavorando ad una relazione che presenterà al Consiglio Comunale, nella quale farà luce sui comportamenti anomali assunti dall'attuale Revisore nei confronti del Comune di Villalba. Sulla proposta di deliberazione relativa al regolamento dei controlli interni, citata anche questa dal Consigliere Favata durante il suo intervento, ricorda che, nel corso della precedente seduta, il Consiglio Comunale aveva rinviato la trattazione del punto all'ordine del giorno per procedere all'aggiornamento dello schema di regolamento proposto alla normativa regionale da parte del Gruppo consiliare proponente. Ricorda, infine, che se è vero, come indicato dal Consigliere Favata, che l'attuale Gruppo consiliare "Insieme per Villalba" è risultato vincitore delle ultime consultazioni amministrative, è pur vero che due Consiglieri Comunali di questo Gruppo, legittimamente, considerato che non sussiste vincolo di mandato, si sono staccati e ora votano in sintonia con il Gruppo consiliare "Villalba Futura". Tuttavia il Gruppo consiliare "Insieme per Villalba" si sforza di fare proposte che non siano di rottura e che vadano nella direzione di fare il bene della collettività amministrata. In tal senso, lo stesso Presidente ha sempre invitato i Gruppi di opposizione a procedere nello stesso modo.

Il Consigliere Scarlata M., chiesta ed ottenuta la parola, dichiara che la proposta di deliberazione relativa all'approvazione dello schema di regolamento sui controlli interni, proposta dal Gruppo consiliare "Villalba Futura", è stata rinviata per consentire l'adeguamento dello schema di regolamento presentato alla normativa regionale. Chiede, pertanto, che la predetta proposta di deliberazione venga inserita nella successiva seduta di Consiglio Comunale.

Il Presidente del Consiglio afferma che tale argomento verrà affrontato nell'ambito della prossima Conferenza dei Capigruppo.

Il Consigliere Ferreri fa presente che il Gruppo consiliare "Villalba Futura" si è fatto promotore della deliberazione consiliare n. 12 del 4 maggio 2012, poiché, attraverso la riduzione dell'ammontare dell'indennità di funzione del Presidente e del gettone di presenza dei Consiglieri, potevano essere liberate risorse da poter impiegare, in tempo di crisi, nella realizzazione di cantieri lavoro. Per quanto riguarda il contenzioso pendente dinanzi al TAR, di cui si è ampiamente discussa durante l'argomento in trattazione, osserva che il ricorso è stato presentato contro il Comune di Villalba, in persona del Sindaco e legale rappresentante pro-tempore. Lo stesso Consigliere Ferreri è stato costretto a nominare un legale in difesa

degli atti di questa Pubblica Amministrazione. Dichiaro, infine, di non comprendere le motivazioni che hanno spinto i Consiglieri del Gruppo consiliare "Insieme per Villalba" a proporre ricorso dinanzi al TAR Sicilia, con i costi che questo comporta, al fine di impugnare la deliberazione consiliare che si limitava semplicemente a ridurre il gettone di presenza per ogni seduta da € 18,00 ad 1,00.

Il **Sindaco**, chiesta ed ottenuta la parola, ribadisce di non comprendere e chiede ancora spiegazioni sul perché, qualora approvata la proposta in discussione, dovrebbe procedere a nominare, per la difesa del Comune, un legale che ha già formalmente chiesto la cessazione della materia del contendere dinanzi l'adito TAR Palermo.

Il **Consigliere Ferreri** ribadisce che la proposta di deliberazione in trattazione costituisce un mero atto di indirizzo e che il Sindaco potrà nominare il legale che vuole.

Il **Consigliere Plumeri**, chiesta ed ottenuta la parola, ritiene improduttiva l'odierna seduta consiliare, dove si sono fatte soltanto delle chiacchiere senza senso, mentre il paese è in piena crisi e tenuto conto che le sedute del Consiglio Comunale costano notevolmente alle casse comunali.

Il **Consigliere Favata**, chiesta ed ottenuta la parola, ricorda che se è convocato il Consiglio Comunale, il Consigliere lavoratore è tenuto ad essere presente, poiché ha diritto all'assenza dal lavoro e può regolare le proprie attività come vuole.

Il **Consigliere Ferreri**, sul fatto che le sedute consiliari costano notevolmente, come dichiarato dal Consigliere Plumeri durante il suo intervento, precisa che la sua assenza dal lavoro non grava affatto sulle casse comunali.

Il **Presidente del Consiglio**, non avendo altri Consiglieri chiesto di intervenire, sottopone a votazione la proposta di deliberazione in discussione.

Esperita la votazione a scrutinio palese per alzata di mano, il Presidente accerta e proclama il seguente risultato:

Presenti	11
Votanti	11
Favorevoli	06 (Ferreri, Favata, Costanza, Saia, Scarlata M., Lercara)
Contrari	05 (Bordenga, Ricottone, Scarlata G., Plumeri, Tatano)
Astenuti	--

Pertanto,

IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA

- di approvare la proposta di deliberazione in discussione avente ad oggetto "*Costituzione in giudizio del Consiglio Comunale per resistere al ricorso al TAR Sicilia Palermo n. 1123/2012*".

Il **Presidente del Consiglio**, considerato che nessun altro Consigliere chiede di intervenire, passa alla trattazione dell'argomento posto al punto successivo dell'ordine del giorno.

- segue -



COMUNE DI VILLALBA
(PROVINCIA DI CALTANISSETTA)

AREA I AMMINISTRATIVA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

n. 13 del 26 MAR. 2013

OGGETTO: COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DEL CONSIGLIO
COMUNALE PER RESISTERE AL RICORSO TAR – SICILIA – PALERMO
N.1123/2012. NOMINA LEGALE.



*Gruppo
Consiliare
Autonomo*

Proposta di deliberazione di Atto d'Indirizzo

Oggetto:

Costituzione in giudizio del Consiglio Comunale per resistere al ricorso TAR – Sicilia - Palermo n.1123/2012.

Nomina legale.

I sottoscritti consiglieri comunali

Visto il ricorso dei consiglieri comunali Bordenga Salvatore, Plumeri Marcello, Ricottone Salvatore, Scarlata Gaspare, Tatano Giuseppe proposto presso il TAR Sicilia:

contro il Comune di Villalba in persona del sindaco pro-tempore;
contro il Consiglio comunale in persona del sindaco pro-tempore,
per l'annullamento della deliberazione del Consiglio comunale n.12 dello 04/05/2012 avente per oggetto "Rideterminazione dell'indennità di funzione del Presidente del Consiglio comunale e dei gettoni di presenza dei Consiglieri per l'anno 2012 (L.R. 16/12/2008, n.22)".

Sentita, nella seduta consiliare del 21/06/2012 la dichiarazione irrituale del Sindaco che testualmente: ***"afferma per quanto riguarda il ricorso al TAR del Presidente del Consiglio e di altri quattro Consiglieri in merito alla deliberazione del Consiglio comunale avente a oggetto la rideterminazione dell'indennità di***

funzione e del gettone di presenza, dichiara che IL COMUNE NON SI COSTITUERA' E CHE HA FIDUCIA NELL'OPERATO DELLA GIUSTIZIA" dimostrando ancora una volta insensibilità istituzionale e mancanza del senso del ruolo e della relativa responsabilità.

Considerata tale dichiarazione lesiva della potestà e delle attribuzioni del Consiglio comunale previsti dalla normativa e con cui esercita le fondamentali funzioni per l'organizzazione e lo sviluppo della Comunità e indica gli indirizzi della politica amministrativa del Comune.

Visto anche, che la deliberazione impugnata oltre ad avere un significato simbolico, di partecipazione concreta e tangibile alle difficoltà economiche della Comunità rappresentata e dell'Ente, ha anche una ricaduta benefica sul bilancio comunale con un risparmio di somme utile a soddisfare altre primarie esigenze della nostra Comunità.

Per tutelare anche giudizialmente le attività che rientrano nella sfera di competenza del Consiglio comunale

Visti:

L.R. 30/2000;

il regolamento del Consiglio comunale;

D.lgs.267/2000;

lo statuto;

T.U.E.L.

DELIBERA

l'immediato 'incarico legale per " La costituzione in giudizio del Consiglio comunale di Villalba per resistere al ricorso n.1123/2012 TAR Sicilia - Palermo proposto dai consiglieri comunali Bordenga Salvatore, Plumeri Marcello, Ricottone


Salvatore, Scarlata Gaspare, Tatano Giuseppe contro il Comune e il Consiglio comunale di Villalba, per l'annullamento della deliberazione consiliare n.12 dello 04/05/2012".

Individua quale legale l'avv. Girolamo Rubino, professionista di grande affidabilità dottrinarica e professionale, solido conoscitore dell'argomento, con studio legale in Palermo via Oberdan, n.5.

Dare mandato al Sindaco e alla Giunta comunale di adottare gli atti consequenziali.

Villalba, 12 marzo 2013.


Vincenzo Fabio Ferreri, 
Giuseppe Costanza, 
Giuseppe Favata, 
Michelino Scarlata


Filippo Scarsa

La presente proposta di deliberazione è stata predisposta dai Consiglieri del Gruppo Villalba Futura Ferreri, Costanza, Favata, Scarlata M. e del Gruppo Misto Lercara ed acquisita agli atti dell'Ente con prot. 1207 del 12 marzo 2013.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1, lett. i) della L.R. 11/12/1991, n. 48, come sostituito dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000, n. 30 in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto si esprime parere.

FAVOREVOLE

CONTRARIO

*Quello che l'insindaco del luogo non vuole l'Amministrazione
stare.*

Villalba, li 25/03/2013

Il Responsabile dell'Area



Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to Ing. Salvatore Bordenga

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Calogero Ferlisi

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Villalba, li _____

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Calogero Ferlisi

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal _____ al _____ e registrata al n. _____ Registro Pubblicazioni.

Villalba, li _____

Il Responsabile dell'Albo Pretorio

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del Responsabile dell'Albo Pretorio, certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il _____ e vi è rimasta per 15 giorni consecutivi e che entro tale termine non sono state prodotte opposizioni.

Villalba, li _____

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Calogero Ferlisi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ in quanto:

è stata dichiarata immediatamente esecutiva.

è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio senza riportare, nei primi 10 giorni dalla pubblicazione, denunce di vizi di legittimità, come previsto dall'art. 12, comma 1, della L.R. 44/1991.

sono decorsi 15 giorni di pubblicazione;

Villalba, li _____

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Calogero Ferlisi